

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.6 - SANLURI
Via Ungaretti - 09025 Sanluri
C.F. 91009910927

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA IN NOLEGGIO COMUNICATORI OCULARI CON SISTEMA EYE TRACKER ASSISTITI ASL 6 SANLURI .

Art. 1 – Oggetto

La procedura ha ad oggetto la fornitura, secondo la formula dell'affitto in noleggio, di sintetizzatori vocali a controllo oculare da destinare agli assistiti dell'Azienda di Sanluri.

Secondo la situazione epidemiologica territoriale attuale, il numero di sintetizzatori occorrente è pari a **10**.

L'Azienda, ovviamente, si riserva la facoltà di incrementare o ridurre l'indicato quantitativo a seconda dell'evolversi della situazione epidemiologica territoriale.

L'operatore economico dovrà poter assicurare la fornitura in tutte le regioni di Italia.

Art. 2 – Durata e valore del Contratto

La durata contrattuale della fornitura è fissata in **anni 1 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno** decorrere dal giorno indicato nel contratto.

L'azienda, tre mesi prima della scadenza del contratto, invierà comunicazione circa il proprio intendimento al proseguo dell'affidamento.

L'importo complessivo annuo stimato per il presente appalto ammonta ad **€ 50.000,00 circa**, per un totale biennale pari a **€ 100.000,00** (oltre IVA di legge).

Art. 3 – Caratteristiche del sistema

Il sistema deve essere costituito almeno dai seguenti elementi compatibili fra loro:

- Software di ultima generazione che permette la comunicazione tramite un controllo oculare a raggi infrarossi (possibilmente a Led) e con uscita vocale in italiano;
- PC con hardware capace di supportare il software suddetto, scheda audio e altoparlanti;
- Telecamera dotata di sistema autofocus ad alta risoluzione (almeno HD) e con obiettivo di 16 mm;
- I sistemi PC, audio e telecamera devono essere indipendenti e sostituibili singolarmente;
- Monitor Touch Screen con tastiera alfanumerica e simbolica di dimensioni idonee alle esigenze del paziente (almeno 17" - 19");
- Struttura di sostegno;
- Stabilizzatore di corrente
- Sistema di gestione del mouse da inserire, eventualmente, in aggiunta al puntatore oculare nei sintetizzatori richiesti da destinare a pazienti con parziale motilità dell'arto superiore.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà farsi carico:

- dell'esecuzione, in seno all'UVT aziendale, di prove tecniche atte a valutare la possibilità di utilizzo del presidio sia in fase iniziale che a seguito di decisioni della stessa UVT;
- del collaudo del Presidio
- della formazione dell'utente e del personale di assistenza;
- della revisione,(assistenza tecnica) riparazione e/o **sostituzione entro e non oltre le 72 ore** (dal lunedì al sabato) del presidio in caso di guasto;
- del ritiro, della ricertificazione e della consegna ad altro utente;

L'operatore economico dovrà assicurare la fornitura in tutte le regioni di Italia.

Art. 4 – Oneri dell'aggiudicatario

- a) La ditta aggiudicataria si impegna a fornire e installare i presidi al domicilio dell'avente diritto, secondo la formula di cui all'art.1, al prezzo indicato in offerta e **nel rispetto delle valutazioni e indicazioni di carattere sanitario del personale aziendale specializzato**. Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri previsti dall'art. 3 del presente capitolato;
- b) la ditta aggiudicataria non potrà, nel corso di validità del contratto, apportare ritocchi in aumento ai prezzi aggiudicati in gara.

- c) la ditta aggiudicataria dovrà installare i presidi a propria cura e spese presso il domicilio dell'assistito. Resta a carico dell'assistito la fornitura dell'energia elettrica. L'installazione e gli eventuali allacciamenti a carico della Ditta, dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo le vigenti norme e le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite da tecnici dell'Azienda.
- d) la ditta appaltatrice solleva espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti le attività svolte dalla ditta stessa nell'ambito della fornitura oggetto del presente Capitolato. Inoltre la ditta appaltatrice è tenuta a risarcire eventuali danni causati a terzi, compresa l'Azienda ed i suoi dipendenti, nonché l'assistito ed i familiari dello stesso, derivanti dall'installazione e dall'uso dei presidi. A tal fine la ditta appaltatrice si obbliga a stipulare con una primaria compagnia assicuratrice un'apposita polizza per la responsabilità civile generale per eventuali danni provocati a terzi, compresa l'Azienda ed i suoi dipendenti, nonché l'assistito ed i familiari dello stesso, con un massimale di almeno Euro 500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro. La polizza dovrà prevedere l'impegno a comunicare all'Azienda ASL ogni eventuale situazione che potrebbe menomare la copertura assicurativa.
- e) Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all'Azienda contestualmente alla firma del contratto e provata la sua adempienza in qualsiasi momento. Qualora sia previsto il pagamento annuo del premio, l'Aggiudicatario dovrà, di sua iniziativa e senza che l'Azienda lo richieda, depositare copia dell'avvenuto pagamento.
- f) è fatto assoluto divieto cedere, anche parzialmente, a terzi la gestione del servizio di cui alla presente gara;
- g) la ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare le prestazioni di cui al presente capitolato con personale munito di tutti i requisiti previsti dalla vigenti disposizioni di legge. In caso di guasti, la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di assicurare un servizio di pronto **intervento entro le 72 ore** dalla chiamata;
- h) la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo, il recapito telefonico, il fax e l'indirizzo di posta elettronica dei referenti tecnici e amministrativi a cui inviare le comunicazioni.
- i) Nei casi di presidio non più utilizzabile, il costo non verrà retribuito dal giorno successivo all'avvenuto ricevimento della comunicazione formale di ritiro da parte del Distretto (copia verbale UVT o altra comunicazione)

Art. 5 – Oneri dell'Azienda

I Direttori dei Distretti Sociosanitari di Guspini e Sanluri (o loro delegati formalmente incaricati), ognuno per la propria competenza territoriale, dovranno provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente a:

- a) Richiesta di emissione ordine, richiesta di manutenzione, sostituzione ritiro, convocazioni UVT e ogni comunicazione inerente ciascun servizio di noleggio riguardante direttamente l'utente;
- b) Svincolo delle fatture di addebito secondo le modalità previste dal Capitolato di fornitura;
- c) Verifiche sulla fornitura e buon andamento del Servizio, oggetto di affidamento; si procederà al pagamento del noleggio, sulla base degli effettivi quantitativi richiesti (comunicatori consegnati e messi in uso) comprovati dalla relativa documentazione (collaudi, bolle di consegna ..) prodotte dalla ditta aggiudicataria, e controfirmati dal Direttore del Distretto; il noleggio decorrerà, a seguito dell'esito positivo della prova, dalla data indicata nel verbale UVT e comunque dal giorno successivo alla data di collaudo del presidio; i Punti Unici di Accesso e/o le Unità di Valutazione Territoriale dei Distretti di Guspini e Sanluri comunicheranno formalmente le necessità dell'utenza e l'andamento del servizio di fornitura al Direttore del Distretto per i successivi atti nei confronti della Ditta fornitrice. Il Responsabile di ciascun Distretto vigila, per la parte di competenza, sulla regolarità del servizio offerto dalla Ditta.

Art. 6 – Inadempienze Contrattuali e Sanzioni

- a) In caso d'inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti e per insoddisfante svolgimento del servizio, l'Azienda contesterà l'infrazione od omissione all'Operatore economico che dovrà avviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile. Per ogni infrazione ed omissione il concessionario sarà passibile di penalità pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 150,00;
- b) In caso di grave inadempimento ripetuto per due volte, l'Azienda si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale infruttifero definitivo e di recedere dal contratto. E'fatto salvo, il diritto dell'azienda al risarcimento dei conseguenti danni.

Art. 7 – Divieto della Sub-Concessione del Servizio

E' assolutamente vietato il sub-appalto o cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto relativo al presente Capitolato, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale infruttifero, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri

interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Azienda e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Art. 8 – Disposizioni varie

Il Responsabile del Distretto Sociosanitario di competenza, inoltre, dovrà:

- vigilare sulla corretta esecuzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria;
- verificare il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi da parte dell'Operatore aggiudicatario;
- verificare le certificazioni di idoneità igienico-sanitaria dei presidi e di quant'altro afferisce alla fornitura.

Art. 9 – Spese Contrattuali

Le spese e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente procedura, sono a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

Art. 10 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 11 – Norme di prevenzione e sicurezza

La Ditta aggiudicataria deve garantire la completa applicazione della normativa sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativamente alla individuazione dei rischi specifici dell'impresa, formazione e informazione dei lavoratori, uso dei DPI, organizzazione dell'emergenza sanitaria.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, si rinvia a quanto rilevato dal Servizio Prevenzione e Protezione aziendale che ha elaborato il relativo DUVRI facente parte degli atti di gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima della stipula del contratto collaborare con l'ASL 6 per le eventualità del caso. La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell'ASL, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'ASL n. 6 di Sanluri.

Art. 12 – Modalità di pagamento

Il costo/ paziente dovrà essere calcolato in ragione delle giornate di effettivo utilizzo del bene e sarà giornaliero e non mensile. Il pagamento del corrispettivo da parte dell'Azienda è a cadenza mensile ed avviene a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della stessa (e del servizio corrispondente) da parte del Responsabile del Distretto sanitario di competenza. La fatturazione deve essere relativa ai giorni di effettivo utilizzo tenendo conto che il termine iniziale di ciascuna fornitura decorre dalla data di consegna e/o collaudo del presidio e quello finale dal giorno successivo all'avvenuto ricevimento della comunicazione formale di ritiro da parte del Distretto (copia verbale o altre comunicazione). Il termine iniziale di ciascuna fornitura decorre dalla data successiva alla consegna e collaudo della stessa.

Art. 13 – Trattamento dati personali

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in tema di protezione dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore viene costituito Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003.

Art. 14 – Accesso agli atti (Art. 13 D.Lgs. 163/06 e L.241/90)

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara e altri atti inerenti l'aggiudicazione della presente procedura.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

IL RUP
Dr.ssa Sandra Olla